

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 settembre 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

## SOMMARIO

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1995, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49:  
 «Norme per il sostegno delle attività formative nel settore  
 bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole  
 ed Istituti musicali nella Regione Piemonte» . . . . . Pag. 1

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1995, n. 22.

Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche  
 degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive.  
 . . . . . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1995, n. 23.

Modifica della legge regionale 4 settembre 1975, n. 48  
 «Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico  
 dell'informazione e del Comitato provvisorio per la  
 progettazione di un sistema regionale integrato  
 dell'informazione» . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1995, n. 24.

Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di  
 linea su strada . . . . . Pag. 4

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1995, n. 2.

Interventi in materia di indennità e previdenza ai  
 consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.  
 . . . . . Pag. 8

## Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 11 gennaio 1995, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per  
 l'anno finanziario 1995 . . . . . Pag. 10

LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1995, n. 2.

Norme in materia di commercio su aree pubbliche.  
 . . . . . Pag. 11

## Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PRO-  
 VINCIale 2 febbraio 1995, n. 2-16/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta  
 Provinciale 15 gennaio 1990, n. 1-14/Leg. concernente la  
 disciplina della spesa provinciale tramite funzionari  
 delegati . . . . . Pag. 13

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1995, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49:  
 «Norme per il sostegno delle attività formative nel settore  
 bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole  
 ed Istituti musicali nella Regione Piemonte».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9  
 del 1° marzo 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'art. 1 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49, è  
 sostituito dal seguente:

«Art. 1 - Oggetto della legge

1. La Regione Piemonte, in applicazione dell'art. 49 del D.P.R.  
 24 luglio 1977, n. 616, concede contributi per le attività culturali di  
 orientamento musicale, allo scopo di diffondere il gusto della musica,  
 di sviluppare tra i frequentanti personali attitudini alla conoscenza e  
 all'esecuzione di tutti i generi musicali, di promuovere attività  
 disciplinate di gruppo.

2. Tali attività si distinguono in corsi di tipo corale, strumentale, bandistico; nell'ambito dei corsi strumentali sono compresi tutti gli strumenti musicali:

- a) ad aria e a fiato: a bocca, ad ancia, a bocchino;
- b) a percussione, sia a suono determinato che a suono indeterminato: strumenti a percussione di metallo, di legno, con membrana, con corde e a percussione eccezionale;
- c) a corda, a pizzico, ad arco e ruota;
- d) elettronici.

3. Rispetto all'organizzazione si distinguono in:

- a) corsi organizzati direttamente dai Comuni che si possono avvalere anche delle Associazioni musicali;
- b) corsi professionali di Istituti e Scuole di musica civiche e private.

4. Le Associazioni musicali, gli Istituti e le Scuole di musica devono essere legalmente costituiti senza scopo di lucro, nella Regione Piemonte».

#### Art. 2.

1. L'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 è sostituito dal seguente:

##### *«Art. 2 - Commissione per le attività di orientamento musicale*

1. È istituita la Commissione consultiva per attività di orientamento musicale.

2. Tale Commissione è composta da:

a) l'Assessore competente o un suo delegato che la presiede e la convoca;

b) tre esperti, designati dal Consiglio Regionale ai sensi della legge 18 febbraio 1985, n. 10, individuati tra persone competenti nel campo della musica; tale competenza è attestata da titoli o esperienze acquisite nel settore;

c) i componenti della Commissione rimangono in carica per la durata della legislatura. L'incarico non è immediatamente rinnovabile.

3. I componenti della Commissione sono retribuiti a norma della legge regionale 2 luglio 1976 n. 33».

#### Art. 3.

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49, sono abrogate le parole «in carta legale».

2. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49, sono abrogate le parole «bandistiche e corali».

#### Art. 4.

1. All'art. 4, comma 3, dopo le parole «Per i corsi bandistici» sono aggiunte le parole «e corali».

2. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:

«4. Per ottenere il contributo regionale per i corsi strumentali le classi di primo, secondo e terzo anno devono avere un minimo di quattro allievi ed un massimo di quindici. Le classi dal secondo anno in poi, pur mantenendo i criteri di numero minimo e numero massimo di allievi che le compongono, possono essere formate da allievi provenienti da più classi del medesimo strumento del corso dell'anno precedente».

#### Art. 5.

1. All'art. 5, comma 2, della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49, dopo le parole «quelli iscritti in un apposito Albo Regionale» sono aggiunte le seguenti: «nonché fra coloro che risultano di chiara fama e in possesso di particolare professionalità da valutarsi a cura della competente Commissione tecnica di cui all'art. 2».

#### Art. 6.

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49, sono abrogate le parole «teorico».

2. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49, le parole «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre».

#### Art. 7.

1. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:

«4. Il passaggio all'anno successivo si consegue, di norma, sulla base di semplice scrutinio di fine anno, per gli allievi che abbiano frequentato almeno i due terzi delle lezioni».

#### Art. 8.

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

#### Art. 9.

Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:

«2. È previsto altresì un biennio preparatorio, al quale possono accedere aspiranti di età non inferiore agli otto anni, al termine del quale una Commissione composta da almeno tre docenti esamina i candidati per l'accertamento attitudinale e l'ammissione ai corsi di cui all'art. 10; per l'iscrizione ai corsi gli aspiranti devono presentare il certificato di nascita».

#### Art. 10.

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 febbraio 1995

GIAN PAOLO BRIZIO

95R0500

### **LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1995, n. 22.**

**Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 1º marzo 1995)*

#### **IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

#### **IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APOSTO IL VISTO

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

#### **Art. 1.**

*Oggetto*

1. La pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive è disciplinata dalla presente legge in attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 284 concernente la

liberalizzazione dei prezzi del settore turistico, nonché della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984 recepita con decreto legislativo 25 gennaio 1972, n. 74 e della direttiva 93/13 CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle seguenti strutture turistico-ricettive, disciplinate dalle leggi regionali 31 agosto 1979, n. 54 e successive modificazioni, 15 aprile 1985, n. 31, 17 agosto 1989, n. 50: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi e ricettività agrituristica, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, rifugi escursionistici.

#### Art. 2.

##### *Comunicazione dei prezzi*

1. I prezzi dei servizi delle strutture turistico-ricettive di cui all'art. 1 sono liberamente determinati dai singoli operatori e da essi comunicati all'Azienda di promozione turistica (APT) competente territorialmente, ai soli fini della pubblicità.

2. Contestualmente ai prezzi, gli operatori devono comunicare all'APT le informazioni sulle caratteristiche, le attrezzature e i servizi della struttura ricettiva.

3. Le comunicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche devono essere trasmesse all'APT entro il 1° ottobre di ogni anno, per i prezzi che si intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Entro il 1° marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà di effettuare, a modifica della prima, una seconda comunicazione dei prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno.

5. Nel caso di cessione della struttura ricettiva, il gestore subentrante deve trasmettere all'APT la comunicazione sui prezzi e sulle caratteristiche della struttura entro trenta giorni dall'apertura dell'esercizio: tale comunicazione non è dovuta qualora rimangano confermati i dati indicati nella comunicazione effettuata per l'anno di riferimento dal gestore uscente.

6. I gestori di strutture ricettive ad apertura stagionale che assumono la conduzione dell'esercizio dopo il 1° ottobre trasmettono all'APT la comunicazione sui prezzi e sulle caratteristiche della struttura contemporaneamente alla presentazione al Comune della domanda di autorizzazione all'apertura.

7. Per le strutture ricettive site in località montane di sport invernali i prezzi comunicati entro il 1° ottobre possono essere applicati a decorrere dal 1° dicembre dello stesso anno.

8. Le comunicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive devono essere trasmesse su modelli determinati dalla Regione per ciascuna tipologia ricettiva.

9. Copia della comunicazione deve essere tenuta dal gestore presso la struttura ricettiva a dimostrazione dell'avvenuta trasmissione all'APT.

10. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive entro i termini previsti comporta l'implicita conferma della validità dei dati trasmessi con la precedente comunicazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative.

#### Art. 3.

##### *Pubblicità dei prezzi nelle strutture ricettive*

1. È fatto obbligo ai gestori delle strutture ricettive di tenere esposta in modo ben visibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti, una tabella sulla quale siano indicati i prezzi conformemente all'ultima comunicazione trasmessa all'APT.

2. È fatto altresì obbligo ai gestori di tenere esposto in modo ben visibile agli ospiti, nella camera o unità abitativa o altro luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente a quelli comunicati all'APT.

3. La tabella e i cartellini sono predisposti dai gestori sulla base di modelli determinati dalla Regione per ciascuna tipologia ricettiva.

4. I gestori di strutture ricettive devono consegnare agli ospiti, al momento dell'arrivo, un bollettino che indica il nome della struttura, l'eventuale classe, il numero della camera o unità abitativa o piazzola o posto letto assegnato, i servizi offerti e il relativo prezzo, i servizi supplementari e il relativo prezzo; per i gruppi, tale bollettino è consegnato al capogruppo. Si prescinde dalla consegna del bollettino nel caso in cui la prenotazione e il pagamento dei servizi ricettivi vengano effettuati per conto dei clienti da organismi di intermediazione di viaggi o da altri organismi che li rappresentano.

#### Art. 4.

##### *Diffusione delle informazioni*

1. Alle informazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, comunicate alle APT, viene data diffusione e pubblicità dalle APT stesse e dalla Regione secondo le rispettive competenze, mediante gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), la pubblicazione di annuari e cataloghi, la trasmissione dei dati agli editori di pubblicazioni turistiche e gli altri mezzi di comunicazione e diffusione di informazioni.

2. La Regione trasmette inoltre le informazioni di cui al comma 1 all'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), anche su supporto magnetico, ai fini dell'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 3, lettera g), della legge 11 ottobre 1990, n. 292.

3. I gestori delle strutture ricettive, gli intermediari turistici, gli editori di pubblicazioni turistiche e ogni altro soggetto pubblico e privato, che intendono diffondere informazioni sui prezzi e caratteristiche delle strutture ricettive, devono conformarsi ai dati comunicati e praticati nelle strutture stesse in base alle disposizioni della presente legge.

#### Art. 5.

##### *Applicazioni dei prezzi*

1. I gestori di strutture ricettive devono praticare per i servizi offerti i prezzi indicati nella comunicazione trasmessa all'APT e riportati nella tabella e nei cartellini prezzi.

2. Prezzi inferiori a quelli comunicati possono essere praticati nei seguenti casi:

- gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;
- ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni;
- bambini di età inferiore a dodici anni;
- guide, accompagnatori e interpreti a seguito di gruppi organizzati;
- offerte integrate di servizi turistici: settimane bianche, verdi, azzurre, termali, tour;
- offerte promozionali di servizi ricettivi: periodi di bassissima stagione, formula week-end, accordi con aziende e tour-operator congressi e manifestazioni.

3. I gestori di strutture ricettive devono altresì rispettare le norme e condizioni del contratto di ospitalità stabilite da normative comunitarie, nazionali o regionali in materia, nonché quelle derivanti da usi e consuetudini vigenti in campo turistico recepiti da accordi stipulati tra associazioni di categoria degli imprenditori e associazioni dei consumatori e comunicati alla Giunta Regionale ai fini della pubblicità dei medesimi.

#### Art. 6.

##### *Sanzioni*

1. La mancata comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive o la comunicazione mancante di informazioni essenziali o contenente informazioni errate comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.

2. La mancata esposizione delle tabelle e dei cartellini prezzi nella struttura ricettiva o l'esposizione di tabelle e cartellini contenenti informazioni errate, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000.

3. La mancata consegna del bollettino ai clienti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.

4. L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ed esposti nelle tabelle e cartellini-prezzi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000.

5. L'applicazione di prezzi inferiori a quelli praticabili, in violazione delle previsioni dell'art. 5, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.

6. La pubblicazione di prezzi e di informazioni difformi da quelle comunicate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 300.000; la sanzione non è applicata nel caso di meri errori materiali.

7. Il mancato rispetto delle norme e condizioni del contratto di ospitalità comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000.

8. In caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge il Comune può procedere, previa diffida, alla sospensione dell'autorizzazione di esercizio della struttura ricettiva e successivamente alla revoca.

#### Art. 7.

##### *Vigilanza e accertamento delle violazioni*

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Comune.

2. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e di cui alla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72, dagli agenti di polizia municipale, nonché dagli altri agenti di polizia giudiziaria.

3. Le APT, qualora nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di inosservanze alle disposizioni della presente legge, trasmettono un rapporto al Comune ai fini dell'accertamento della violazione e dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

4. I rapporti di accertata violazione delle norme della presente legge sono presentati al Comune cui sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative.

#### Art. 8.

##### *Reclami*

1. I reclami contro i gestori di strutture ricettive da parte dei clienti delle strutture stesse per la mancata osservanza delle disposizioni della presente legge possono essere presentati, debitamente documentati, al Comune entro sessanta giorni dalla presunta infrazione, anche tramite gli uffici dell'APT; il Comune accerta le violazioni e adotta i provvedimenti di competenza.

#### Art. 9.

##### *Norma abrogativa e di coordinamento*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano più nella Regione Piemonte le norme di cui al regio decreto legge 24 ottobre 1935, n. 2049, modificato con regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2469 e con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630; a decorrere dalla stessa data sono abrogate le norme di cui all'art. 23 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 febbraio 1995

GIAN PAOLO BRIZIO

95R0501

#### LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1995, n. 23.

**Modifica della legge regionale 4 settembre 1975, n. 48 «Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato dell'informazione».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 1° marzo 1995)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. È abrogato l'art. 4 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 48, recante «Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato dell'informazione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 febbraio 1995

GIAN PAOLO BRIZIO

95R0502

#### LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1995, n. 24.

**Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 1° marzo 1995)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

#### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1.

##### *Settore di intervento*

1. La presente legge disciplina le competenze della Regione nel settore del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea su strada ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Si intendono come tali i servizi che provvedono al trasporto collettivo ed individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

3. Costituiscono servizi pubblici non di linea su strada:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzeria e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzeria e veicoli a trazione animale.

#### Art. 2.

##### *Indirizzi di intervento regionale*

1. I servizi di cui all'art. 1 devono attenersi ai Regolamenti comunali sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea conformemente ai principi della legge 21/1992.

2. Nel redigere i Regolamenti di cui al comma 1 i Comuni devono attenersi a quanto previsto dall'art. 3.

3. La Regione delega alle Province le funzioni amministrative inerenti il settore di cui all'art. 1, conformemente a quanto previsto dalla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1.

4. Tale delega è estesa, con la presente legge, ai servizi pubblici non di linea effettuati a mezzo veicoli a trazione animale.

#### Art. 3.

##### *Criteri per la definizione dei Regolamenti comunali sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea*

1. Le Province individuano delimitazioni territoriali e misure di contenimento di licenze e di autorizzazioni cui i Comuni devono attenersi.

2. I fattori che devono essere tenuti in considerazione ai fini di cui al comma 1 sono:

- a) popolazione;
- b) estensione territoriale e relative caratteristiche;
- c) intensità dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro;
- d) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico;
- e) altri fattori salienti e caratterizzanti il settore del trasporto di persone.

3. Nella determinazione delle misure di contenimento, oltre ai fattori di cui al comma 2, occorre tenere in considerazione il numero delle licenze e autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio.

4. Le Province definiscono, per ciascun Comune o per raggruppamenti omogenei di Comuni, con riguardo ai bacini di trasporto di cui alla L.R. 1/1986, una metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi di cui all'art. 1 distinta per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio in considerazione dei fattori di cui al presente articolo.

5. La metodologia di cui al comma 4 è verificata da parte delle Province con periodicità almeno quinquennale o anche su richiesta motivata della Regione o dei Comuni.

6. I Comuni stabiliscono il numero dei veicoli necessari all'espletamento dei servizi di cui all'art. 1 distinti per il servizio di taxi e di noleggio nel rispetto della metodologia predisposta.

7. Con riferimento alle delimitazioni territoriali di cui ai commi precedenti la Provincia di Torino opera distinzioni fra l'area metropolitana torinese, l'ambito territoriale relativo all'aeroporto «Città di Torino» e il restante territorio di competenza.

8. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Giunta Regionale definisce gli ambiti di cui al comma 7.

9. Rispetto all'area metropolitana torinese e rispetto all'ambito territoriale dell'aeroporto «Città di Torino» la Provincia di Torino stabilisce norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio.

10. Per quanto riguarda l'ambito territoriale relativo all'aeroporto «Città di Torino» la Provincia di Torino provvede a quanto previsto dal comma 9, sentiti i Comuni compresi nell'ambito territoriale stesso.

11. Le Province predispongono il Regolamento tipo sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea, definito nel rispetto di quanto previsto dalla legge 21/1992, dalla presente legge e dalla normativa vigente in materia.

12. I Comuni adottano il proprio Regolamento sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea in conformità al Regolamento tipo di cui al comma 11.

#### TITOLO II

##### DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI

#### Art. 4.

##### *Attività delle Province*

1. Le Province provvedono all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al Titolo I; provvedono, inoltre, a costituire le Commissioni consultive di cui all'art. 5.

#### Art. 5.

##### *Commissioni consultive sull'esercizio dei servizi e sull'applicazione dei Regolamenti*

1. Le Commissioni consultive provinciali per i servizi pubblici non di linea di cui al Titolo I operano in riferimento all'applicazione dei Regolamenti comunali, all'esercizio dei servizi ed esprimono pareri sulle materie delegate.

2. Inoltre, le Commissioni consultive provinciali esaminano i Regolamenti comunali, in ordine alla:

- a) conformità alla legge 21/1992;
- b) conformità alla presente legge;
- c) conformità al Regolamento tipo e rispetto della metodologia di calcolo, di cui all'art. 3.

3. La Commissione consultiva provinciale è composta dai seguenti membri effettivi con diritto di voto:

- a) un funzionario della Provincia, che la presiede;
- b) un funzionario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- c) un funzionario della Motorizzazione Civile;
- d) un funzionario della Regione;
- e) un rappresentante designato congiuntamente dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) e dall'Unione Nazionale Comunità Enti Montani (UNCENM);
- f) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g) un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani di categoria;
- h) un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- i) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23.

4. La Commissione consultiva provinciale adotta un Regolamento per il proprio funzionamento.

5. La Commissione consultiva provinciale dura in carica quattro anni.

6. In ogni Comune, in cui sia operante il servizio pubblico non di linea di cui al Titolo I della presente legge, è istituita la Commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio e l'applicazione dei Regolamenti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4, della legge 21/1992.

7. Il Regolamento comunale definisce la composizione della Commissione consultiva comunale, le modalità di designazione dei suoi membri, il funzionamento dell'organo ed i suoi compiti istituzionali.

## Art. 6.

*Vigilanza e sanzioni*

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui al Titolo I della presente legge compete ai funzionari dei Comuni e delle Province all'uopo incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge 21/1992, comporta la sospensione, da uno a sei mesi, della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio.

3. I provvedimenti relativi all'accertamento e all'applicazione al disposto di cui al comma 2 sono adottati dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione relativa.

4. Per quanto riguarda le sanzioni occorre fare riferimento alle leggi vigenti in materia e al Titolo VI della L.R. 1/1986.

## TITOLO III

## NORME CONCERNENTI IL RUOLO DEI CONDUCENTI DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO NON DI LINEA

## Art. 7.

*Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea*

1. In attuazione delle norme di cui all'art. 6 della legge 21/1992, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso ciascuna delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Piemonte (CCIAA), il ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, così come definiti dalla presente legge.

2. Le CCIAA provvedono attraverso le rispettive organizzazioni e strutture, agli adempimenti occorrenti per l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento del ruolo provinciale di cui al comma 1 ivi compresi quelli concernenti lo svolgimento dell'esame di cui all'art. 10.

3. L'iscrizione nel ruolo, formato per ciascuna Provincia, costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei Comuni compresi nel territorio di competenza della Provincia medesima, della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

4. L'iscrizione nel ruolo provinciale è inoltre necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea nei casi previsti dall'art. 6, comma 6, della legge 21/1992.

5. Ciascun ruolo provinciale è articolato nelle seguenti sezioni, rispettivamente destinate alla iscrizione dei:

- a) sezione A - conducenti di autovetture e di motocarrozzette;
- b) sezione B - conducenti di veicoli a trazione animale.

6. Le CCIAA attraverso i loro uffici, rilasciano agli aventi titolo apposito certificato attestante la iscrizione degli stessi nel ruolo provinciale.

## Art. 8.

*Requisiti per l'iscrizione nel ruolo provinciale*

1. Per l'iscrizione nel ruolo provinciale di cui all'art. 7, i soggetti interessati devono:

- a) essere cittadini italiani ovvero di un Paese della Comunità Economica Europea ovvero di altro Paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio territorio;
- b) aver assolto agli obblighi scolastici;
- c) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale;
- d) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale;
- e) aver sostenuto, con esito favorevole, l'esame per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio previsto dall'art. 6, comma 3, della legge 21/1992 e dall'art. 10 della presente legge.

2. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;

c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;

e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

4. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:

a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A del ruolo;

b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B del ruolo.

## Art. 9.

*Domanda di iscrizione nel ruolo provinciale*

1. Coloro che hanno interesse ad essere iscritti nel ruolo provinciale di cui all'art. 7, devono presentare domanda alla CCIAA della Provincia ove intendono essere iscritti.

2. La domanda deve contenere:

a) la dichiarazione, resa e sottoscritta dagli interessati ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della stessa legge, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8;

b) la formale istanza, formulata dagli stessi interessati, per la partecipazione all'esame per l'accertamento del possesso del requisito di idoneità all'esercizio, di cui all'art. 10; nell'istanza deve essere indicata la sezione del ruolo per cui si richiede l'iscrizione.

3. Coloro che fanno richiesta di essere iscritti nel ruolo provinciale di cui all'art. 7, sono tenuti, all'atto della presentazione della domanda, ad effettuare il pagamento dei diritti di segreteria dovuti alle CCIAA, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

## Art. 10.

*Esame per l'accertamento del possesso del requisito di idoneità all'esercizio del servizio*

1. L'esame di cui all'art. 6, comma 3, della legge 21/1992, è svolto sulla base di criteri atti ad accertare il possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente.

2. Gli argomenti e materie d'esame sono:

a) elementi di geografia del Piemonte;

b) elementi di toponomastica dei maggiori Comuni e della Provincia di pertinenza del ruolo;

c) nozioni di diritto civile e penale, occorrenti per l'esecuzione dell'attività di conducente, con particolare riguardo ai contratti di trasporto, ai doveri ed alle responsabilità del trasportatore, ai diritti del trasportato, ai Regolamenti di pubblica sicurezza;

d) nozioni circa l'infortunistica, la prevenzione degli incidenti, i provvedimenti da prendersi nel caso di incidente;

e) elementi in ordine al comportamento in servizio dei conducenti.

3. Gli aspiranti all'iscrizione nel ruolo provinciale in qualità di conducenti di veicoli a trazione animale devono, inoltre, dimostrare di possedere nozioni in materia di manutenzione ordinaria dei veicoli stessi e di anatomia e fisiologia degli animali da tiro, nozioni circa la guida e la tenuta dei predetti animali da tiro, nonché, ove non siano in possesso di patente di guida di autoveicolo o di motocarrozzetta, una adeguata conoscenza delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.

4. L'esame consiste in una prova scritta, anche effettuata su quesiti a risposta preordinata, ed in un colloquio orale.

5. Per essere ammesso al colloquio orale, il soggetto interessato deve aver superato con esito favorevole, la prova scritta.

6. La prova scritta si intende superata se il soggetto interessato ha risposto esattamente ad almeno il sessanta per cento dei quesiti formulati.

7. La prova orale si intende superata con esito favorevole se il soggetto interessato ha risposto sufficientemente ai quesiti posti dalla Commissione regionale.

8. Il soggetto che non ha superato la prova orale può essere ammesso per una sola volta a ripetere la stessa prova orale nella sessione immediatamente successiva.

9. In tale caso, il soggetto interessato non è tenuto a provvedere ad un nuovo pagamento dei diritti di segreteria.

#### Art. 11.

##### *Commissione regionale per l'esame dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio*

1. La Commissione regionale di cui all'art. 6, comma 3, della legge 21/1992 è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

2. La Commissione regionale è composta dai seguenti membri:

a) un dirigente regionale esperto nella materia del trasporto pubblico locale, con funzioni di Presidente;

b) un esperto designato dall'Unione Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Piemonte;

c) un funzionario designato dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile;

d) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani di categoria.

3. Ogni Ente od Organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo nella Commissione regionale in caso di assenza o impedimento del rispettivo titolare.

4. I compiti di Segretario della Commissione regionale sono svolti da un funzionario camerale designato dall'Unione delle CCIAA del Piemonte all'uopo nominato con il decreto di cui al comma 1.

5. La Commissione regionale ha sede presso l'Unione delle CCIAA del Piemonte e dura in carica per un quinquennio decorrente dalla data del decreto di cui al comma 1.

6. Al rinnovo della Commissione regionale, nonché, ove necessario alla sostituzione dei componenti della Commissione stessa si provvede con le medesime modalità stabilite per la prima nomina.

7. Il soggetto chiamato a far parte della Commissione regionale in sostituzione di componente precedentemente nominato rimane in carica fino al termine del quinquennio corrispondente alla durata dell'incarico del componente sostituito.

8. La Commissione regionale adotta un Regolamento per il proprio funzionamento.

9. Ai componenti della Commissione regionale sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 12.

##### *Modalità per lo svolgimento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio*

1. La Commissione regionale di cui all'art. 11 fissa le date delle prove dell'esame e stabilisce le modalità e le sedi per lo svolgimento dell'esame stesso.

2. Le sessioni di esame si svolgono almeno una volta ogni sei mesi.

3. Le date di esame, le indicazioni circa le modalità e le sedi di esame, vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Le CCIAA provvedono attraverso i loro uffici a quanto necessario per lo svolgimento delle sessioni di esame ed a comunicare agli interessati la data ed il luogo di svolgimento.

5. La comunicazione è inviata agli interessati almeno trenta giorni prima della data d'esame, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la cui spesa fa carico agli stessi interessati.

6. Sono ammessi all'esame i candidati che hanno prodotto, nei termini, la domanda ed effettuato il pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 9.

#### Art. 13

##### *Iscrizione nel ruolo*

1. Espletato l'esame in cui all'art. 10, la Commissione regionale trasmette copia dei verbali, con l'elenco degli idonei e dei non idonei, alla CCIAA competente per territorio per l'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti.

2. La CCIAA, attraverso i propri uffici, sulla base dei verbali di cui al comma 1, provvede a richiedere agli idonei i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati all'art. 8, che devono essere prodotti entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. Ultimato, con esito favorevole, l'esame dei documenti di cui al comma 2, la CCIAA, attraverso i propri uffici, provvede ad iscrivere l'avente titolo nel ruolo provinciale di cui all'art. 7.

4. L'iscrizione ha effetto con decorrenza dalla data dell'esame di cui all'art. 10.

5. La CCIAA competente per territorio provvede attraverso i propri uffici, a dare comunicazione dell'esito dell'esame ai candidati che non hanno superato l'esame stesso.

6. I provvedimenti di reiezione o di sospensione della iscrizione nel ruolo, debitamente motivati, sono comunicati agli interessati, a cura degli uffici della CCIAA mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

7. Il trasferimento della iscrizione da un ruolo provinciale ad altro ruolo provinciale del Piemonte ha luogo su domanda dell'interessato e comporta la conseguente cancellazione dal ruolo di provenienza.

8. Alla domanda si dà corso previo pagamento da parte dell'interessato dei diritti di segreteria richiamati all'art. 9, comma 3.

#### Art. 14.

##### *Revisione del ruolo*

1. Il ruolo di cui all'art. 7 è soggetto a revisione. La revisione è disposta periodicamente dalla CCIAA al fine di accertare per gli iscritti la permanenza dei requisiti di cui all'art. 8. Si procede alla revisione d'ufficio di carattere straordinario nel caso in cui venga segnalata, dalle competenti Autorità, la perdita dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione.

2. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare alla CCIAA l'eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti che consentono l'iscrizione e la permanenza nel ruolo.

3. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dal ruolo, assunti dalla CCIAA, in relazione alla perdita dei requisiti d'iscrizione, sono comunicati agli Enti interessati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

4. Le denunce di modificazione e di cancellazione, con l'esclusione dei provvedimenti adottati su segnalazione delle competenti Autorità, sono soggette al pagamento di un diritto di segreteria alla CCIAA, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

## TITOLO IV NORME FINALI E TRANSITORIE

### Art. 15.

#### *Abrogazione e modifiche della normativa*

1. La L.R. 1/1986 è così modificata:

a) alla lettera i) dell'art. 12 le parole «da rimessa e da piazza» sono sostituite dalle parole «di autobus con conducente»;

b) alla lettera l) dell'art. 18 le parole «da rimessa e da piazza» sono sostituite dalle parole «di autobus con conducente»;

c) il titolo dell'art. 25 è sostituito dal seguente: «Commissione tecnica per l'approvazione dei Regolamenti comunali relativi ai servizi di noleggio di autobus con conducente»;

d) al comma 1 dell'art. 25, le parole «da rimessa e per i servizi da piazza» sono sostituite dalle parole «di autobus con conducente»;

e) alla lettera c) del secondo comma, dell'art. 25, la parola «autoveicolo» è sostituita dalla parola «autobus».

2. I Regolamenti comunali di cui alla presente legge sostituiscono i Regolamenti redatti secondo quanto previsto con deliberazione del Consiglio Regionale 20 febbraio 1986, n. 68-2316.

3. I Comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigono uno specifico Regolamento per il servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus in base allo schema tipo di Regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 6 ottobre 1983, n. 514-8080, adeguato alla specificità del servizio.

### Art. 16.

#### *Norma finanziaria*

1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività della Commissione regionale indicata all'art. 11 sono a carico del capitolo n. 10590 dell'esercizio finanziario 1995 recante la denominazione «Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennità di missione e di rimborso spese di trasporto, di Commissioni ed organi consultivi derivanti da leggi statali e da leggi regionali (legge regionale 2 luglio 1976, n. 33)».

### Art. 17.

#### *Norme transitorie*

1. Sono iscritti di diritto nel ruolo provinciale di cui all'art. 7 i soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di uno dei seguenti requisiti:

a) essere titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

b) essere collaboratori familiari o sostituti di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione al noleggio con conducente, da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) essere dipendenti di impresa autorizzata all'esercizio del servizio di noleggio con conducente da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al comma 1, richiedono alla CCIAA competente per territorio l'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 7 che viene disposta previa presentazione della seguente documentazione:

a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1, copia autenticata del certificato di abilitazione professionale previsto dall'art. 116, comma 8, del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni unitamente all'attestazione, rilasciata dal Comune concedente, che la titolarità della licenza o dell'autorizzazione è precedente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, copia autenticata del certificato di abilitazione professionale previsto dall'art. 116, comma 8, del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente alla certificazione, rilasciata dal Comune, da cui risulti che l'inizio del periodo di collaborazione o di sostituzione del titolare della licenza o dell'autorizzazione è precedente alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1, copia autenticata del certificato di abilitazione professionale previsto dall'art. 116, comma 8, del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni unitamente alla copia autenticata dell'estratto del libro matricola da cui risulti la qualifica di conducente addetto a servizi pubblici non di linea.

3. Non è richiesto il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'art. 116, comma 8, del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni per l'iscrizione nella sezione del ruolo riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale.

4. Decorso il termine di cui al comma 2 i soggetti interessati e aventi diritto possono comunque presentare apposita istanza ai sensi del presente articolo corrispondendo, oltre i diritti di segreteria richiamati al comma 3 dell'art. 9, anche le sanzioni, a favore della CCIAA, per ritardata iscrizione come previsto dalla normativa vigente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 febbraio 1995

GIAN PAOLO BRIZIO

95R0503

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1995, n. 2.

**Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 28 febbraio 1995)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Principi generali*

1. Ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige spetta il trattamento economico, previdenziale e assistenziale previsto per i membri della Camera dei Deputati, fatte salve le limitazioni indicate nelle disposizioni seguenti.

#### Art. 2.

##### *Indennità e diaria*

1. L'indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e la diaria di cui all'articolo 2 della medesima legge che spetta a tutti i Consiglieri indipendentemente dal luogo di residenza, sono ridotte alla misura pari all'80 per cento.

2. Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza è corrisposta una indennità di funzione costituita da una percentuale degli emolumenti di cui al comma 1, nelle seguenti misure mensili lorde: Presidente 50 per cento, Vicepresidente 25 per cento, Segretario questore 12,5 per cento. Le indennità di funzione spettanti ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale non sono cumulabili con indennità spettanti per contemporanee funzioni svolte negli Uffici di Presidenza dei Consigli e nelle Giunte provinciali.

## Art. 3.

*Sospensione degli emolumenti per motivi penali*

1. La corresponsione dell'indennità e della diaria di cui all'articolo 2 è sospesa di diritto nei casi di cui all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato.

2. Nelle ipotesi di sospensione, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera a favore del Consigliere la concessione di un assegno alimentare pari ad un terzo dell'indennità consiliare.

3. Nel caso di cessazione della sospensione, al Consigliere sono corrisposti, con riferimento al periodo di sospensione, gli interi emolumenti rivalutati ai sensi di legge, previa detrazione dell'assegno già corrisposto ai sensi della comma 2.

## Art. 4.

*Assegno vitalizio*

1. Ai Consiglieri regionali, dopo la cessazione dal mandato, spetta, quale parte integrante dell'indennità, l'assegno vitalizio secondo i criteri ed in base ai requisiti previsti per i membri della Camera dei Deputati fatta eccezione per l'età che è elevata da sessanta a sessantacinque anni ed il periodo minimo di contribuzione che è elevato da cinque a dieci anni.

2. La misura massima dell'assegno vitalizio è altresì limitata al 76 per cento dell'indennità parlamentare lorda e spetta dopo venti anni di contribuzione. La misura dell'assegno dopo dieci anni di contribuzione è pari al 38 per cento dell'indennità parlamentare lorda ed è aumentata del 3,80 per cento per ogni anno di contribuzione secondo la tabella di cui all'allegato A).

3. Il contributo obbligatorio per l'assegno vitalizio è fissato nella misura del 18 per cento dell'indennità consiliare di cui all'articolo 2.

4. Il Consigliere che cessa dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo di dieci anni previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio ha diritto, previa richiesta, alla restituzione delle quote del contributo obbligatorio versate, incrementate dai risultati ottenuti dai fondi di cui al comma 9.

5. Tutti i Consiglieri, indipendentemente dello stato civile e dall'avere o meno prole, sono tenuti a corrispondere una apposita quota obbligatoria corrispondente al 150 per cento dell'importo contributivo aggiuntivo previsto a carico dei deputati. Tale contribuzione comporta il diritto di determinare l'attribuzione del 65 per cento dell'importo lordo del vitalizio a loro spettante al coniuge e ai figli. Gli importi corrisposti da chi non è coniugato ed è senza prole serviranno a tutelare gli aventi diritto all'eventuale verificarsi delle condizioni. Il Consigliere che ha terminato il mandato elettivo e che non risulta essere coniugato ed è senza prole avente diritto alla quota può richiedere la restituzione dei contributi versati, quantificati sulla base dei risultati ottenuti dai fondi di cui al comma 9. La quota al coniuge e ai figli si devolverà nelle percentuali previste dalle disposizioni relative alla successione legittima. I beneficiari hanno diritto, dal mese successivo al decesso, avvenuto anche dopo la cessazione dal mandato, indipendentemente dai requisiti dell'età e di contribuzione del Consigliere, alla quota del 65 per cento dell'importo lordo del vitalizio riferito agli anni di contribuzione effettuati secondo la tabella A) allegata. La perdita del diritto da parte di uno dei beneficiari alla parte di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli eventuali altri aventi diritto. In prima applicazione l'inizio della contribuzione deve avvenire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

6. L'assegno vitalizio diretto e la quota, o la parte di essa, attribuita al coniuge e ai figli vengono sospesi per la durata del mandato se il titolare viene a far parte di qualsiasi Consiglio regionale, del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo. Alla cessazione dal mandato l'assegno o la quota saranno ripristinati ed, in caso di elezione nel Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione entro i limiti massimi previsti dalla presente legge.

7. Nei confronti dei titolari di assegno vitalizio di reversibilità, nonché dei Consiglieri il cui mandato sia iniziato o svolto prima dell'attuale legislatura si applicano le disposizioni sull'assegno vitalizio di reversibilità di cui alla previgente normativa. Per i Consiglieri che sono ancora in carica alla data dell'entrata in vigore

della presente legge l'applicazione della predetta normativa è subordinata al versamento della quota contributiva aggiuntiva di cui al comma 5, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Gli assegni vitalizi spettanti in base all'appartenenza ad altri Consigli regionali, al Parlamento nazionale o europeo sono cumulabili con quello del Consiglio regionale solo fino al tetto massimo previsto per la Camera dei Deputati. L'assegno vitalizio erogato dal Consiglio regionale viene a tal fine decurtato. Il Consigliere regionale è tenuto a dichiarare all'Ufficio di Presidenza o di non percepire alcun assegno vitalizio o l'entità degli assegni vitalizi in godimento e ogni eventuale variazione agli stessi.

9. I contributi obbligatori di cui al comma 3 e la quota aggiuntiva di cui al comma 5 sono iscritti in appositi capitoli del bilancio di previsione del Consiglio regionale ed amministrati con le stesse modalità del fondo di cui all'articolo 5. La corresponsione dell'assegno vitalizio o della eventuale quota aggiuntiva nella misura e con i requisiti previsti dalla presente legge rimangono a carico del bilancio del Consiglio regionale. Le quote di rendita maturate in capo al beneficiario dall'impiego dei fondi concorreranno a ridurre l'ovvero a carico del Consiglio regionale. I contributi obbligatori introitati dal bilancio del Consiglio nella attuale legislatura, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti negli istruiti capitoli, rivalutati nella misura dell'8 per cento annuo. Rimane interamente a carico del bilancio del Consiglio regionale l'assegno vitalizio e di reversibilità spettante per i periodi di mandato anteriori alla presente legislatura per i quali le ritenute obbligatorie applicate venivano iscritte in entrata nei rispettivi esercizi finanziari. Con regolamento sarà disciplinata la gestione della contribuzione come prevista dalla attuale disciplina ed individuata una idonea garanzia a tutela dei versamenti obbligatori precedentemente effettuati.

## Art. 5.

*Indennità di fine mandato e fondo di solidarietà*

1. Ai fini previdenziali, i Consiglieri regionali sono tenuti a versare un contributo mensile obbligatorio in misura percentuale riferita all'indennità consiliare pari a quella prevista per i membri del Parlamento ad un fondo di solidarietà.

2. Alla fine di ogni legislatura il Consigliere ha diritto ad ottenere una indennità di fine mandato quantificata esclusivamente in base alla contribuzione effettuata ed ai risultati ottenuti dal fondo. Nelle stesse modalità sarà conteggiato il contributo di solidarietà agli aventi diritto, nel caso di decesso del Consigliere nel corso della legislatura, il tutto senza oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

3. Per i periodi di mandato anteriori alla presente legislatura, gli assegni di fine mandato saranno calcolati secondo la previgente normativa con riferimento agli importi dell'indennità e della diaria vigenti al momento della liquidazione. I contributi incamerati dal Consiglio nella attuale legislatura prima dell'entrata in vigore della presente legge sono devoluti al fondo di solidarietà, ai fini di cui al comma 2, rivalutati nella misura dell'8 per cento annuo.

## Art. 6.

*Norme non applicabili*

1. Ai Consiglieri regionali non si applicano le disposizioni previste per i membri del Parlamento relative:

a) al completamento del versamento delle quote in caso di anticipata chiusura di una legislatura;

b) al completamento del versamento delle quote per conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo nel caso di mandato esercitato per un periodo inferiore a dieci anni;

c) al versamento delle quote di riscatto in caso di proclamazione in corso di legislatura;

d) all'erogazione delle altre provvidenze che potranno essere deliberate dal Collegio dei deputati questori a carico del fondo di solidarietà;

e) all'assistenza sanitaria integrativa.

## Art. 7.

## Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e rispettivamente il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e rispettivamente al Presidente della Camera.

2. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il regolamento di esecuzione della presente legge e il testo unificato coordinando la normativa in vigore.

3. Le variazioni degli emolumenti percepiti dai componenti della Camera dei Deputati determinano, con la medesima decorrenza, la relativa variazione degli emolumenti dei Consiglieri, dei vitalizi, delle quote spettanti ai superstiti e delle ulteriori misure ricollegate agli emolumenti. Il Presidente del Consiglio provvede con proprio decreto ai relativi adeguamenti.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni vigenti per i deputati.

## Art. 8.

## Norma transitoria

1. Per i titolari di assegno vitalizio e di reversibilità è resa definitiva, fino all'entrata in vigore del nuovo sistema previsto dalla presente legge, la sospensione dell'adeguamento all'indennità parlamentare dell'importo pari a L.1.172.337. Gli importi sospesi non saranno restituiti. Agli stessi non si applica altresì l'aumento della diaria per l'importo di lire 750 mila stabilita con decorrenza 15 aprile 1994 a favore dei parlamentari.

2. Nei confronti dei titolari di assegno vitalizio e di reversibilità, nonché dei Consiglieri il cui mandato sia iniziato o svolto prima dell'attuale legislatura sono fatti salvi, in quanto più favorevoli:

a) le percentuali di riferimento dell'assegno vitalizio all'indennità consiliare già applicate o comunque maturate alla data di entrata in vigore della presente legge; l'Ufficio di Presidenza è incaricato di predisporre un'apposita tabella per la trasposizione delle percentuali alla nuova voce di riferimento costituita dalla indennità parlamentare, esclusi gli aumenti di cui al comma 1;

b) i requisiti di età per conseguire l'assegno vitalizio secondo il regolamento previgente;

c) i requisiti minimi di appartenenza al Consiglio e di contribuzione per conseguire l'assegno vitalizio secondo il regolamento previgente;

d) in deroga al comma 8 dell'articolo 4, i diritti in base alla previgente normativa.

3. Il diritto alla restituzione dei contributi versati dai Consiglieri che non hanno maturato il periodo minimo ai sensi dell'articolo 4 antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, si limita a quelli versati dall'inizio della precorsa legislatura che saranno rivalutati per tale periodo nella misura dell'8 per cento annuo.

## Art. 9.

## Norma finanziaria

1. Alla copertura dell'onere previsto per l'anno 1995 in 31 miliardi 750 milioni, si provvede per 27 miliardi 800 milioni con lo stanziamento inserito al capitolo di spesa n.1 del bilancio di previsione della Regione per il medesimo esercizio che presenta sufficiente disponibilità e per la differenza pari a lire 3 miliardi 950 milioni con riduzione di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 670 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n.10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Treviso, 26 febbraio 1995

GRANDI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: SOTTILE

(Omissis).

95R0551

## Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 11 gennaio 1995, n. 1.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1995**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione  
Trentino-Alto Adige n. 3 del 17 gennaio 1995)

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge

## Art. 1.

1. Fino all'entrata in vigore della legge provinciale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995, e comunque non oltre il 31 marzo 1995, è autorizzato ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, l'esercizio provvisorio del bilancio stesso, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa presentati al Consiglio provinciale.

2. Nei termini indicati al comma 1 è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1995 della Cassa provinciale antincendi e del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, allegati al bilancio della Provincia.

## Art. 2.

## Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 11 gennaio 1995

Il Vice-Presidente della Giunta provinciale

OTTO SAURER

Visto: per il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano  
Il Vice Prefetto Vicario: PAPPALARDO

95R0521

## LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1995, n. 2.

## Norme in materia di commercio su aree pubbliche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione  
Trentino-Alto Adige n. 4 del 24 gennaio 1995)

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge

## Art. 1.

## Definizioni

1. Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana;

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana o del mese indicati dall'interessato;

c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1.

## Art. 2.

Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio  
del commercio su aree pubbliche

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio previsto dalla legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68.

2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal sindaco nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine negli strumenti urbanistici per i mercati rionali o individuate dal comune nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato.

3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), è efficace nell'ambito del territorio della provincia, abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori ed è rilasciata dall'assessore provinciale competente, o da un suo delegato, nel rispetto dei criteri programmatici, anche numerici, fissati dalla Giunta provinciale.

4. L'autorizzazione è rilasciata, con riferimento alle tabelle merceologiche stabilite per l'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale n. 68/1978 e delle relative norme di esecuzione, a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

5. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di certi prodotti alimentari, individuati dalla Giunta provinciale con la deliberazione che determina le tabelle merceologiche, può abilitare oltre che alla vendita anche alla somministrazione degli stessi, purché sussistano i requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività.

6. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono con cadenza superiore al mese, possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 provenienti da tutto il territorio nazionale, nei limiti delle disponibilità delle aree destinate a tale scopo dal comune e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

## Art. 3.

## Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal comune nel cui territorio viene esposto.

2. I comuni, nel rispetto della disciplina provinciale, determinano l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio su aree pubbliche.

3. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico. Vanno in ogni caso rispettati i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza.

4. L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), nonché i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal comune, in conformità agli indirizzi della Provincia tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici e sentita la commissione comunale competente ai sensi dell'articolo 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quadriennio. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, compreso il settore dei pubblici esercizi.

5. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere mercato o sagre devono essere preferibilmente assegnate ai titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3.

6. La concessione del posteggio può essere ceduta solo unitamente all'azienda commerciale o al ramo aziendale, inteso come il complesso di beni connessi con una fra le autorizzazioni di cui il soggetto è titolare.

7. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata.

8. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare o assistenza a persona convivente invalida o portatrice di grave handicap o a causa di morte del titolare.

9. La concessione del posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri a carico dell'ente revocante. Qualora sia revocata la concessione del posteggio di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale.

10. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, nell'ambito della stessa fiera o mercato. Nel regolamento di esecuzione potranno essere individuati ulteriori criteri restrittivi, atti a scongiurare qualsiasi forma di monopolio da parte delle società nell'attività di commercio su aree pubbliche.

11. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o delle fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono stabiliti dal comune in conformità agli indirizzi della Provincia, sentita la commissione comunale competente ai sensi dell'articolo 4. Anche nel caso di soppressione dei mercati, va sentita la commissione provinciale competente ai sensi dell'articolo 4.

12. L'autorità preposta alla tutela dei beni culturali e ambientali o i regolamenti di polizia urbana individuano le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, in cui l'esercizio del commercio previsto dalla presente legge non è consentito o può essere consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio del commercio è subordinato al preventivo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela dei beni culturali e ambientali, che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere concesso solo per le installazioni mobili.

13. Senza permesso del proprietario o gestore è vietato l'esercizio del commercio di cui alla presente legge negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

#### Art. 4.

##### *Commissioni*

1. Ai fini della presente legge, la commissione comunale per il commercio e la commissione provinciale per il commercio di cui agli articoli 13 e 15 della legge provinciale n. 68/1978 sono integrate con due rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative dei commercianti su aree pubbliche. La predetta commissione comunale è integrata anche con un rappresentante dell'associazione di categoria dei pubblici esercenti più rappresentativa.

#### Art. 5.

##### *Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche*

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.

2. L'autorizzazione è altresì revocata nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività e nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione per il periodo di cui all'articolo 3.

#### Art. 6.

##### *Sanzioni*

1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso del soggetto proprietario o gestore nel caso di aeroporti, stazioni e autostrade.

2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da lire 300.000 a lire 3.000.000 chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

3. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche con l'esposizione e la vendita di prodotti non compresi nelle tabelle merceologiche autorizzate è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 e con la confisca di tali prodotti.

4. Chiunque non osserva le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da lire 100.000 a lire 600.000.

5. Le sanzioni sono irrogate dal sindaco per delega della Provincia, secondo la procedura di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9 e le somme riscosse sono introitate dal comune. L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, nei casi di particolare gravità e di recidiva, dispone la sospensione dell'autorizzazione per un massimo di sessanta giorni o la revoca della stessa.

#### Art. 7.

##### *Norme transitorie e finali*

1. I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alle stesse norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, di cui alla legge provinciale n. 68/1978 e al relativo regolamento di esecuzione, purché esse non contrastino con specifiche disposizioni della presente legge.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di esecuzione. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative pecuniarie di una somma da lire 200.000 a lire 600.000.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono titolari dell'autorizzazione prevista dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7, hanno diritto a continuare l'attività commerciale nei posteggi loro assegnati, oltre che in forma itinerante, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

4. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nel registro speciale per gli ambulanti di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 7/1977, sono iscritti d'ufficio per le medesime attività e le medesime tabelle e categorie merceologiche nel registro di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 68/1978.

5. La presente legge non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali esercitano sulle aree di cui all'articolo 1 la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, della legge 14 giugno 1964, n. 477, e della legge 26 luglio 1965, n. 976, nonché agli artigiani di cui alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, che intendono vendere i loro prodotti, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

6. È abrogata la legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7, concernente «La nuova disciplina del commercio ambulante», nonché tutte le disposizioni che limitano o vietano il commercio su aree pubbliche di determinati prodotti per motivi diversi da quelli di ordine igienico, sanitario e fitosanitario. Resta salvo il divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma primo, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 7 della legge 1º maggio 1981, n. 213. Resta salvo altresì il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

#### Art. 8.

##### *Testo unico*

1. La Giunta provinciale è tenuta a riunire in forma di testo unico le leggi provinciali vigenti in materia di commercio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 gennaio 1995

*Il Vice Presidente della Giunta Provinciale*

OTTO SAURER

Visto: *Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano*  
*Il Vice Prefetto Vicario: ESPOSITO*

95R0522

## Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 febbraio 1995, n. 2-16/Leg.

**Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta Provinciale 15 gennaio 1990, n. 1-14/Leg. concernente la disciplina della spesa provinciale tramite funzionari delegati.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 14 marzo 1995)*

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 65 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 63 del 13 gennaio 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare gli articoli 533 e 54;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 15 gennaio 1990, n. 1-14/Leg.;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 4 dicembre 1991, n. 20-50/Leg.;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 9 dicembre 1993, n. 24-103/Leg.;

Visto l'articolo 44, comma 13, della legge provinciale 12 settembre 1994;

Decreta:

1) Di emanare le seguenti modificazioni da apportare al «Regolamento esecutivo dell'articolo 65 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, per la disciplina della gestione contabile della spesa provinciale tramite funzionari delegati» emanato con il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 15 gennaio 1990, n. 1-14/Leg., successivamente modificato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 4 dicembre 1991, n. 20-50/Leg. e decreto del Presidente della Giunta Provinciale 9 dicembre 1993, n. 24-103/Leg.:

a) all'articolo 8 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«6. Il comma 5 non si applica qualora le disposizioni che disciplinano gli interventi nel settore in cui opera il funzionario delegato prevedano limiti alla compensazione tra le diverse tipologie di spesa più restrittivi rispetto a quelli stabiliti al medesimo comma 5.»;

b) al comma 3 dell'articolo 23 le parole «entro la fine del mese di febbraio» sono sostituite dalle parole «entro la fine del mese di gennaio»;

c) al comma 5 dell'articolo 25 viene aggiunto il seguente periodo: «Per i funzionari delegati a favore dei quali siano state disposte nel precedente anno aperture di credito complessivamente superiori ai 10 miliardi, il termine per la presentazione dei rendiconti è prorogato non oltre il quindicesimo giorno del secondo mese successivo al periodo cui si riferiscono.».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1995*

*Registro n. 1, foglio n. 154 - Visca*

95R0552

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ CHIETI  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via A. Herio, 21
- ◇ L'AQUILA  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichelli, 9/A
- ◇ LANCIANO  
LITOLIBROCARTE  
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ PESCARA  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ SULMONA  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonvallazione Occidentale, 10

## BASILICATA

- ◇ MATERA  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Becherie, 69
- ◇ POTENZA  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ CATANZARO  
LIBRERIA NISTICO  
Via A. Daniele, 27
- ◇ COSENZA  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Sano, 51/53
- ◇ PALMI  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ REGGIO CALABRIA  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ VIBO VALENTIA  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ ANGI  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Geli, 11
- ◇ AVELLINO  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteoli, 30/32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rattori, 71
- ◇ CASERTA  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduli sul Lavoro, 29/33
- ◇ CASTELLAMMARE DI STABIA  
LINEA SCUOLA S.a.s.  
Via Riale, 69/D
- ◇ CAVA DEI TIRRENI  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ ISCHIA PORTO  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ NAPOLI  
LIBRERIA LATENEO  
Viale Augusto, 168/170  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portofino, 20/23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA L.B.S.  
Salita del Casale, 18  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA TRAMA  
Piazzetta Cavour, 75
- ◇ NOCERA INFERIORE  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 31;

- ◇ PELLA  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ SALERNO  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ BOLOGNA  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
EDINFORM S.a.s.  
Via Farini, 27
- ◇ CARPI  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ CESENA  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ FERRARA  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16/18
- ◇ FORLÌ  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ MODENA  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Emilia, 210
- ◇ PARMA  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ PIACENZA  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ RAVENNA  
LIBRERIA RINASCITA  
Via IV Novembre, 7
- ◇ REGGIO EMILIA  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ RIMINI  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3
- ◇ FRIULI-VENEZIA GIULIA
- ◇ GORIZIA  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ TRIESTE  
LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Romagna, 30  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ TRIESTE  
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F
- ◇ UDINE  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ FROSINONE  
CARTOLIBRERIA LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ LATINA  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 29/30
- ◇ RIETI  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSARIA  
Viale Ippocrate, 89
- LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121
- CARTOLIBRERIA MASSACCESI  
Viale Manzoni, 53/C-D
- LIBRERIA MEDICINI  
Via Marcantonio Colonna, 60/70
- LIBRERIA DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◇ SORA  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ TIVOLI  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ VITERBO  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezo Giulia, 5  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

## LIGURIA

- ◇ CHIAVARI  
CARTOLIBRIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ GENOVA  
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ IMPERIA  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Viale Matteoli, 43/A-45
- ◇ LA SPEZIA  
CARTOLIBRERIA CENTRALE  
Viale dei Colli, 5
- ◇ SAVONA  
LIBRERIA IL LEGGIO  
Via Montenapoleo, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ BERGAMO  
LIBRERIA ANTICA E MODERNA  
LORENZELLI  
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ BRESCIO  
CARTOLIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ BUSTO ARSIZIO  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ COMO  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Montona, 15  
NANI LIBRI E CARTE  
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA  
LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ GALLARATE  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Piazza Risorgimento, 10  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ LECCO  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ LODI  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Delandena, 32
- ◇ MANTOVA  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ MILANO  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ MONZA  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ PAVIA  
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI  
Palazzo dell'Università
- ◇ SONDRIO  
LIBRERIA ALESSO  
Via Calmi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

- ◇ VARESE  
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ ANCONA  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5/6  
◇ ASCOLI PICENO  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8  
◇ MACERATA  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6  
◇ PESARO  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mamoli, 34  
◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO  
LA BIBLIOPILA  
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 61/63  
LIBRERIA GIURIDICA D.E.M.  
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ ALBA  
CASA EDITRICE ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19  
◇ ALESSANDRIA  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122  
◇ ASTI  
LIBRERIA BORELLI  
Corso V. Alfieri, 384  
◇ BIELLA  
LIBRERIA GIOVANNACCIO  
Via Italia, 14  
◇ CUNEO  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10  
◇ NOVARA  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32  
◇ TORINO  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17  
◇ VERBANIA  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16  
◇ BARI  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiceo Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 170/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16  
◇ BRINDISI  
LIBRERIA PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4  
◇ CERIGNOLA  
LIBRERIA VASCIANO  
Via Gubbio, 14  
◇ FOGGIA  
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO  
Via Dante, 21  
◇ LECCE  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30  
◇ MANFREDONA  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126  
◇ MOLFETTA  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24

- ◇ TARANTO  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ ALGERO  
LIBRERIA LOBRANO  
Via Sassari, 65  
◇ CAGLIARI  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32  
◇ ORISTANO  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19  
◇ SASSARI  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ ACIREALE  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8/10  
◇ AGRIGENTO  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17  
◇ ALCAMO  
LIBRERIA PIPITONE  
Viale Europa, 61  
◇ CALTANISSETTA  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111  
◇ CASTELVETRANO  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via G. Sella, 106/109  
◇ CATANIA  
LIBRERIA ARLIA  
Via Vittorio Emanuele, 62  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Eina, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56  
◇ ENNA  
LIBRERIA BUSCEMI  
Piazza Vittorio Emanuele, 19  
◇ GIARRE  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132/134  
◇ MESSINA  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55  
◇ PALERMO  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villarmosa, 28  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15/19  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Gullotti, 225  
◇ RAGUSA  
CARTOLIBRERIA GIGLIO  
Via IV Novembre, 30  
◇ S. GIOVANNI LA PUNTA  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259  
◇ TRAPANI  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ AREZZO  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42  
◇ FIRENZE  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84/86 R

- LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R  
LIBRERIA PIROLA «glia Etruria»  
Via Cavour, 46 R

- ◇ GROSSETO  
NUOVA LIBRERIA S.n.c.  
Via Mille, 6/A  
◇ LIVORNO  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23/27  
LIBRERIA IL PENTAFOLIO  
Via Firenze, 4/B  
◇ LUCCA  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolo, 45/47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37  
◇ MASSA  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19  
◇ PISA  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13  
◇ PISTOIA  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macellai, 37  
◇ PRATO  
LIBRERIA GORI  
Via Picassoli, 25  
◇ SIENA  
LIBRERIA TICCI  
Via Terme, 5/7  
◇ VIAREGGIO  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO  
LIBRERIA EUROPA  
Corso Italia, 6  
◇ TRENTO  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11  
◇ UMBRIA  
◇ FOLIGNO  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41  
◇ PERUGIA  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vennucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53  
◇ TERNI  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ CONEGLIANO  
CARTOLIBRIA CANOVA  
Corso Mazzini, 7  
◇ PADOVA  
IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114  
LIBRERIA DRAGHI-RANDI  
Via Cavour, 17/19  
◇ ROVIGO  
CARTOLIBRIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2  
◇ TREVISO  
CARTOLIBRIA CANOVA  
Via Calmaggiore, 31  
LIBRERIA BELLUCCI  
Viale Montebello, 22/A  
◇ VENEZIA  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.  
S. Marco 1693/B - Campo S. Fantin  
LIBRERIA GOLDONI  
Via S. Marco 4742/43  
◇ VERONA  
LIBRERIA LECCE EDITRICE  
Via Costa, 5  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigello, 43  
◇ VICENZA  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

|                                                                                                                                  |    |         |  |                                                                                                                                                  |    |         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|
| <b>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</b>                                   |    |         |  | <b>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</b>                                  |    |         |  |
| - annuale .....                                                                                                                  | L. | 357.000 |  | - annuale .....                                                                                                                                  | L. | 65.000  |  |
| - semestrale .....                                                                                                               | L. | 195.000 |  | - semestrale .....                                                                                                                               | L. | 45.500  |  |
| <b>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</b> |    |         |  | <b>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</b> |    |         |  |
| - annuale .....                                                                                                                  | L. | 65.500  |  | - annuale .....                                                                                                                                  | L. | 199.500 |  |
| - semestrale .....                                                                                                               | L. | 46.000  |  | - semestrale .....                                                                                                                               | L. | 108.500 |  |
| <b>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</b>                        |    |         |  | <b>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</b>     |    |         |  |
| - annuale .....                                                                                                                  | L. | 200.000 |  | - annuale .....                                                                                                                                  | L. | 607.000 |  |
| - semestrale .....                                                                                                               | L. | 109.000 |  | - semestrale .....                                                                                                                               | L. | 379.000 |  |

Integrendo il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1995.

|                                                                                                     |    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....                                        | L. | 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione ..... | L. | 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....                 | L. | 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....                   | L. | 1.300 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....           | L. | 1.400 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....       | L. | 1.400 |

#### Supplemento straordinario «Bottellino delle estrazioni»

|                                                                   |    |         |
|-------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Abbonamento annuale .....                                         | L. | 124.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ..... | L. | 1.400   |

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

|                                         |    |        |
|-----------------------------------------|----|--------|
| Abbonamento annuale .....               | L. | 61.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ..... | L. | 7.350  |

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

|                                                                         |    |           |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate ..... | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna .....   | L. | 1.500     |
| per ogni 96 pagine successive .....                                     | L. | 1.500     |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....                   | L. | 4.000     |

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

|                                                                    |    |         |
|--------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Abbonamento annuale .....                                          | L. | 336.000 |
| Abbonamento semestrale .....                                       | L. | 205.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... | L. | 1.450   |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA  
abbonamenti ☎ (06) 85062149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 3 5 0 9 5 \*

L. 1.300